

## Che c'entra la Cassazione?

*di Massimo Villone*

Il primo presidente della Corte di Cassazione è sceso in campo nel caso di Eluana Englaro. La Corte - dice Vincenzo Carbone - si è espressa nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, affermando un principio di diritto sulla base della interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione vigente. Mentre la Corte di Appello di Milano, nella sua autonomia e valutando in concreto le prove raccolte, ha deliberato che potessero essere sospese alla Englaro l'idratazione e l'alimentazione forzata.

Dunque, per Carbone i giudici hanno fatto solo il proprio mestiere. Diversamente pensano i quaranta senatori che hanno firmato con Cossiga e Quagliariello una mozione (n. 1-00016). Chiedono che il Senato sollevi un conflitto tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di Cassazione. La mozione assume, in sostanza, che il giudice abbia violato il principio della separazione dei poteri, e abbia leso le attribuzioni del Parlamento legislatore. Avrebbe fatto ciò adottando una pronuncia creativa, nel vuoto normativo conseguente alla mancanza di una legge applicabile. La questione si discute lunedì in Commissione affari costituzionali.

Non c'è dubbio che una Camera e un giudice possano essere poteri dello Stato e dar luogo a un conflitto. Accade per l'articolo 68 della Costituzione, secondo cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Se per il giudice l'esternazione del parlamentare non è riconducibile a quelle funzioni, mentre per la Camera di appartenenza è vero il contrario, il conflitto è evidente, con l'interferenza tra le attribuzioni rispettivamente proprie del giudice e del Parlamento. Il giudice solleva il conflitto, e la Corte costituzionale decide che spetta - o non spetta - alla Camera dichiarare l'esternazione insindacabile. Se non spetta, annulla la dichiarazione di insindacabilità (da ultimo, sent. n. 171 del 2008). Ma tutto si racchiude nella logica dell'articolo 68, e non possono trarsene principi di più ampia applicazione.

Nel caso di Eluana un giudice adotta la sua decisione. Cos'ha a che fare con le attribuzioni proprie del Parlamento? Esattamente nulla. Il giudice si pronuncia sul caso specifico, nei limiti della domanda a lui posta, secondo gli atti di causa. Il parlamento nell'esercizio della funzione legislativa pone regole, in principio generali e astratte. Come potrebbe un giudice, nell'adottare la pronuncia sul caso concreto, espropriare il Parlamento delle sue funzioni? Come potrebbe porre al legislatore impedimenti, ostacoli, condizioni rispetto all'adozione di una disciplina legislativa di qualsivoglia contenuto? Ovviamente, in nessun modo. Se mai, potrebbe accadere il contrario. Se, ad esempio, la legge non recasse norme generali e astratte, ma disponesse per il caso concreto. Per capirci, andrebbe così se il Parlamento legiferasse ad horas nel nome di Eluana, vietando specificamente quel che il giudice ha autorizzato, e sostituendosi al giudice nel concreto provvedere. Né potrebbe il Parlamento dire al giudice - salva la limitata e diversa ipotesi della legge interpretativa - che esiste o non esiste una norma applicabile nella specie. Spetta allo stesso giudice rinvenire la norma applicabile, se c'è, e applicarla. È esattamente il nucleo essenziale della sua funzione. E non può nemmeno il Parlamento intervenire per correggere una decisione del giudice che si ritenga sbagliata. Per l'errore del giudice, l'ordinamento appresta appositi rimedi. La separazione dei poteri, l'autonomia e l'indipendenza del giudice costituzionalmente garantite, assicurano che siano quelli, e non altri.

In fondo, è proprio l'argomento centrale della mozione - la separazione dei poteri - a dimostrare che la via del conflitto è impercorribile. L'investitura popolare non conferisce al Parlamento la natura di giudice di ultima ed estrema istanza. Forse, partendo da questo, si potrebbe persino discutere la legittimazione a sollevare il conflitto. In ogni caso, basta a concludere che il

conflitto è infondato nel merito. Le attribuzioni del Parlamento - la funzione legislativa - non sono affatto messe in gioco. Dunque, l'iniziativa dei quaranta senatori si può definire temeraria.